CARDIA ADVISORY: SOLUZIONI ALTERNATIVE AL DECRETO LIQUIDITA'

Dopo più di due settimane dal varo della misura legislativa nessuna erogazione è stata attuata e nessun accredito di denaro è stato effettuato nel concreto, a favore di imprese e professionisti; in questo lasso di tempo sono state emanate due diverse circolari da parte dell'ABI, (la seconda è del 16 aprile u.s.), al fine di fornire i chiarimenti necessari a che gli Istituti di credito, a loro volta, fossero in grado di emanare loro circolari procedurali interne di attuazione del Decreto Liquidità!!!

L'acclarato stato di emergenza, determinato dalla crisi sanitaria ed economica, la cui entità e gravità lo fanno paragonare ad una situazione di crisi bellica, necessiterebbe di misure caratterizzate da rapidità ed efficacia. Come spesso accade, la teoria è ampiamente divergente dalla realtà oggettiva e quotidiana: è di palese evidenza la difficoltà attuativa delle misure economiche, a sostegno delle imprese e dei professionisti, adottate con il Decreto legge n.23 dell'8 aprile u.s., c.d. Decreto Liquidità.

Si sottolinea che tale situazione di ritardo e di rallentamento burocratico è inerente ad una procedura che avrebbe dovuto essere semplificata in quanto relativa a quei prestiti, garantiti al 100% dallo Stato, limitati al 25% del fatturato di un'impresa o di un professionista e non superiori al limite di € 25.000,00. Detti finanziamenti sono stati comunicati dagli organi di governo come erogazioni quasi automatiche da parte degli Istituti di credito in quanto non condizionati ad una valutazione del merito creditizio, essendo totalmente garantiti dallo Stato.

Come nella precedente Newsletter evidenziato, il Decreto Liquidità, per sostenere le imprese ed i professionisti colpiti dall'emergenza COVID, ha previsto due tipi di finanziamento: quello sopra evidenziato entro il limite di € 25.000,00 e quello con garanzia della SACE. Per quest'ultima tipologia di intervento le procedure e le problematiche sono ancora più complesse:

- La disponibilità dei fondi stanziati è insufficiente, infatti il tetto degli stanziamenti limitato a 1,7 miliardi, pur considerando la garanzia statale da 1 a 10, (cioè ipotizzando che per ogni euro stanziato dallo Stato si ottiene un finanziamento di 10 euro), la somma disponibile, pari a 10,7 miliardi non risulta sufficiente a coprire il fabbisogno di liquidità necessario al tessuto imprenditoriale.
- Il decreto esclude i soggetti con esposizioni classificate come sofferenze; dai beneficiari sono, quindi, esclusi le imprese che al mese di febbraio 2020 avessero finanziamenti "unlikely to pay", (UTP). Ma sono proprio queste imprese, già con problemi pregressi, che hanno necessità maggiore di poter beneficare del finanziamento previsto dal Decreto Liquidità e che, se escluse, si troveranno quindi in un stato di default nei prossimi mesi.

- L'Istituto di credito effettuerà una normale istruttoria; infatti essendo la garanzia dello Stato limitata al 90% dovrà svolgersi un normale esame del merito creditizio del beneficiario. Gli Istituti di credito saranno tenuti a svolgere un esame prognostico per valutare la sostenibilità del debito da parte delle imprese richiedenti l'affidamento e tale valutazione, in una situazione di profonda crisi di sistema, renderà oltremodo difficoltoso accedere al prestito. A ciò deve aggiungersi che per i finanziamenti di importi rilevanti è previsto per l'impresa finanziata il divieto di ampliare l'indebitamento senza il consenso degli altri Istituti finanziatori e tale assenso all'ulteriore indebitamento aggraverà ulteriormente l'iter procedurale di istruttoria con una ulteriore dilazione dei tempi.

Una prova degli ostacoli ad una rapida erogazione dei finanziamenti, previsti dal Decreto Liquidità, è data dalle dichiarazioni del dg. Giovanni Sabatini effettuate nell'audizione del 22 aprile u.s. sulla task force liquidità convocata dalla commissione di inchiesta sul sistema bancario; secondo questi "per ridurre i tempi delle istruttorie occorre tutelare sotto il profilo penale l'attività di erogazione di credito durante la crisi. Occorre, in altri termini, evitare che sulle banche e sugli esponenti siano trasferiti rischi che non possono in alcun caso essere riconosciuti come loro propri laddove le misure di sostegno offerte alle imprese in attuazione dei provvedimenti normativi non sortissero gli sperati effetti e le imprese cadessero in stato di insolvenza con possibili conseguenze rispetto alle procedure fallimentari". Se l'erogazione dei finanziamenti entro € 25.000,00 risulta più rapida in quanto garantita al 100% dallo Stato ed in quanto tale non necessitata di istruttoria, per i prestiti più consistenti alle grandi imprese e per quelli sino ad € 5.000.000,00 per le medie imprese – ha spiegato Sabatini – garantiti al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia va istruita una pratica di fido ed in quanto tale l'erogazione del finanziamento non è scontata.

Per le considerazioni sopra esposte Cardia Advisory, nell'ambito della sua attività professionale volta alla ricerca delle più idonee misure di sostegno finanziario alle aziende, è ad evidenziare l'opportunità, per il tessuto imprenditoriale, di ricorrere anche a forme alternative di finanza straordinaria tese a favorire i processi di consolidamento e di crescita. Nell'ambito di tale attività Cardia Advisory è disponibile a fornire assistenza tecnica e professionale per la ricerca e la strutturazione di strumenti alternativi a quelli previsti dal Decreto Liquidità dell'8 aprile u.s..